



COMUNE DI RAGUSA

SERVIZI DEMOGRAFICI

CITTADINI RESIDENTI NON CENSITI O CENSITI AD ALTRO INDIRIZZO IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

Visti gli artt. 11 e 46 del Regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 223/1989)

Visti i dati relativi al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011 e i dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente;

Al fine di non cancellare per irreperibilità al censimento le persone non censite ed iscritte in questa anagrafe della popolazione residente:

SI INVITANO

TUTTE LE PERSONE RESIDENTI NON CENSITE ALLA DATA DEL 9 OTTOBRE 2011 a presentarsi urgentemente presso l'Ufficio Anagrafe di questo Comune **per confermare** il requisito della dimora abituale (residenza);

I cittadini che si sono censiti in un comune diverso da quello di iscrizione anagrafica o nello stesso comune ma ad un indirizzo diverso da quello risultante in anagrafe, dovranno regolarizzare la loro posizione recandosi presso l'Ufficio anagrafe per rendere le prescritte dichiarazioni;

GLI STRANIERI EXTRA COMUNITARI RESIDENTI NON CENSITI, dovranno dimostrare il possesso delle condizioni di regolarità della presenza nel territorio italiano mediante esibizione del titolo di soggiorno in corso di validità oppure il titolo di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo o contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l'immigrazione e ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;

Pertanto, nel ricordare a tutte le persone non censite l'obbligo sancito dalla legge di rendere la dichiarazione di residenza nel luogo di effettiva dimora abituale (residenza), se le indagini svolte dal personale all'uopo autorizzato confermeranno il loro allontanamento dall'indirizzo risultante in anagrafe, questo Ufficio procederà nei loro confronti alla cancellazione anagrafica per accertata irreperibilità al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è inserito anche nel sito web istituzionale di questo comune.

IL SINDACO
Nello Dipasquale

IL DIRIGENTE
Dott. Benedetto Buscema

Art. 11, comma 1 lett. C D.P.R. 30 maggio 1989 n. 233

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione ... omissis

Art. 46, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitative e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

Art. 6, comma 7 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286

T.U. concernente la disciplina dell'immigrazione, ecc..

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di esecuzione.....omissis....

Art. 15 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

Regolamento di esecuzione del T.U. concernente la disciplina dell'immigrazione

Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24.12.1954, n. 1228 e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.... omissis....

Per ulteriori informazioni:UFFICIO ANAGRAFE TEL. 0932 676 207/ 208/398/342

E-Mail anagrafe@comune.ragusa.gov.it

Apertura sportelli: Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 -

Martedì-Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00